

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 58/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 luglio 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1961, con il quale l'Accademia Nazionale dei Lincei, è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottoressa Maria Grazia Sivelli D'Avanzo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1996, 1997 e 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1996, 1997 e 1998 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Accademia Nazionale dei Lincei, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Maria Grazia Sivelli D'Avanzo

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ACCADEMIA NAZIO-
NALE DEI LINCEI, PER GLI ESERCIZI DAL 1996 AL 1998¹.

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag. 13
2. — Organi	» 15
3. — Personale	» 17
4. — Attività istituzionale	» 21
5. — Bilanci: rendiconto finanziario; conto economico, si- tuazione patrimoniale, situazione amministrativa	» 23
6. — Gestione fondazioni, fondi e attività dell'associazione « Amici dell'Accademia dei Lincei »	» 37
7. — Considerazioni finali	» 38

¹ La gestione finanziaria dell'Accademia nazionale dei Lincei ha formato oggetto delle seguenti relazioni al Parlamento:

Esercizi 1983-1989 — Atti Parlamentari X legislatura, Senato della Repubblica. Doc. XV n. 168.

Esercizi 1990-1995 — Atti Parlamentari XIII legislatura, Camera dei deputati. Doc. XV n. 31.

1. Premessa

L'Accademia nazionale dei Lincei, fondata nel 1603 da Federico Cesi, marchese di Monticelli, è la terza accademia più antica ancora attiva dopo quella della Crusca del 1582 e la pontoniana che risale alla seconda metà del XV secolo, e sorse con lo scopo di rinnovare il sapere scientifico alla luce del metodo induttivo-sperimentale di G. Galilei.

Cessata l'attività con la morte del suo fondatore, riprese vita nel 1745 e venne da ultimo ricostituita nella struttura attuale come accademia nazionale con D.L. lgt. 28.9.44 n. 363.

Dal 1883 ha sede nel palazzo Corsini, costruito su disegno di Ferdinando Fuga ed acquistato a tale scopo dal Governo italiano che lo ha concesso in uso perpetuo all'Accademia.

Quale istituzione di alta cultura, di cui all'art. 33, 6° comma della Costituzione, è disciplinata da un proprio statuto, l'ultimo dei quali è stato approvato con D.P.R. 17.5.1986 n. 422² e da un regolamento approvato dall'assemblea delle Classi Riunite il 14.2.1987.³

L'Accademia è composta da due classi: quella delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e quella delle Scienze Morali, Storiche e Filosofiche.

² Successivamente con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali in data 15.10.1998 è stata approvata la modifica all'art. 19 dello Statuto, al fine di poter pubblicare nell'annuario edito dallo stesso i dati anagrafici e personali dei soci.

³ L'assemblea delle Classi Riunite ha approvato nella seduta dell'8.3.1997 una integrazione dell'art. 22 del Regolamento accademico nel senso di sottoporre al riscontro amministrativo e contabile del Collegio dei Revisori dei conti della stessa Accademia la gestione delle Fondazioni i cui statuti non prevedano un apposito Collegio dei Revisori dei conti.

Ogni classe consta di 72 soci nazionali, 72 soci corrispondenti e 72 soci stranieri, tutti elevabili a 90 con delibera adottata a maggioranza assoluta dei soci nazionali della Classe e possono essere aggiunti soci onorari cui competono tutti i diritti dei soci nazionali.

L'Accademia nazionale dei Lincei rientra nella normativa di cui alla legge 20.3.1975 n. 70 tra gli enti culturali e di promozione artistica nonché nel D.P.R. 18.12.1979 n. 692. Gode ai sensi della legge 27.10.1988 n. 466 di un contributo ordinario da parte dello Stato il cui ammontare viene determinato annualmente in base alla legge 13.8.1988 N. 362 (art. 11). Per gli anni in riferimento è stato pari a milioni 5.754,8 per il 1996, 5.765,2 per il 1997 e 6.325,6 per il 1998.

Gode altresì, per la legge 25.3.1964 n. 155 di un contributo annuo, tutt'ora rimasto invariato, di lire 20 milioni per la biblioteca.

Nel 1994 aveva anche ottenuto un contributo straordinario di 4 miliardi derivato dalla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sulle persone fisiche che la legge 20.5.1985 n. 222 (art. 48) prevede possa essere destinato anche alla conservazione dei beni culturali. Di tale contributo straordinario si da qui ancora notizia perché una quota parte è stata utilizzata anche negli anni cui si riferisce la presente relazione.

L'Accademia aveva inoltre ottenuto nel 1996, con la legge 6.3.1996 n. 120, di conversione del D.L. 16.1.1996 n. 15 un contributo straordinario di lire 9,2 miliardi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico di propria spettanza, contributo di cui si era fatto cenno nella precedente relazione, ma che non risulta aver gestito direttamente, essendo stati i lavori per opere relative specialmente al consolidamento dei palazzi della Farnesina e Corsini gestiti a cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma.

2. Organi

In base allo statuto sono organi dell'Accademia:

- Il Presidente o un vice Presidente in sua vece, attualmente nelle persone dei prof. Edoardo Vesentini e Ignazio Baldelli;
- L'Accademico amministratore (o l'aggiunto in sua vece) attualmente nella persona del prof. Angelo Falzea;
- Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, dall'Accademico amministratore e dagli accademici segretari;
- L'Assemblea delle Classi Riunite;
- L'Assemblea di ciascuna classe nell'ambito delle competenze di propria spettanza;
- Il Collegio dei revisori dei conti che è composto da cinque membri di cui tre soci nazionali e due dirigenti, uno nominato dal Ministero del tesoro e l'altro da quello dei Beni culturali ed ambientali.

Gli organi accademici durano in carica tre anni e non possono essere rieletti immediatamente se non per una sola volta mentre gli accademici segretari durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Solo per i due revisori dei conti di nomina ministeriale è prevista la corresponsione di una indennità, il cui ammontare a decorrere dal 1° gennaio 1996 è stato stabilito in lire 350.000 lorde mensili e di un gettone di presenza di lire 70.000 lorde.

A tutti gli altri organi accademici viene corrisposto solo un gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Presidenza e delle sedute accademiche dell'importo di lire 40.000. Tale gettone non è corrisposto al cancelliere.

Compete poi ai soci che partecipano alle sedute accademiche e alle riunioni delle commissioni il trattamento di missione se del caso.

Lo statuto disciplina agli artt. 1, 11 e 12 il riparto di competenze per cui il Presidente rappresenta l'Accademia, convoca e presiede l'Assemblea, le adunanze delle Classi Riunite e le riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza e quelli di urgenza.

L'Accademico amministratore esegue le deliberazioni del Consiglio di Presidenza nonché svolge gli altri compiti indicati dal Regolamento tra i quali la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consultivo.

Il Consiglio di Presidenza adotta le deliberazioni relative al Governo dell'Accademia e ne cura l'amministrazione.

L'assemblea delle Classi Riunite delibera il bilancio preventivo ed il conto consultivo nonché i programmi annuali dell'attività scientifica ed elegge le cariche accademiche.

Le assemblee di classe, oltre alle competenze inerenti la propria attività scientifica eleggono i tre revisori dei conti accademici.

- Il Cancelliere (o direttore generale), scelto dall'assemblea delle Classi Riunite, è a capo dei servizi dell'Accademia, ed è segretario del Consiglio di Presidenza. Il contratto con il cancelliere in carica scade il 13 ottobre 2000 ed allo stesso compete il trattamento equiparato al dirigente generale livello C dello Stato.

Come già osservato nella precedente relazione lo Statuto è del tutto silente in ordine alla previsione di un potere di vigilanza da parte dello Stato.

La legge 2.4.1980 n. 123 aveva disposto che compete al Ministro dei Beni culturali la vigilanza sull'uso dei contributi erogati alle istituzioni culturali incluse nell'apposita tabella annessa alla stessa legge, che comprendeva l'Accademia dei Lincei e l'annesso centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche.

Il successivo D.P.R. 16.12.1987 n. 574 nel procedere ad una ulteriore revisione della tabella di cui sopra, non ha però più ricompreso l'Accademia fra le istituzioni destinatarie dei contributi previsti dalla legge n. 123.